



Collegio di Milano

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 17 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica

FATTO

Con reclamo all'intermediario, il ricorrente lamentava che la Banca, con lettera del 12.11.2009, gli avesse proposto, ai sensi dell'art. 118 TUB, una modifica unilaterale delle condizioni economiche di un contratto di mutuo già intessuto tra le parti, consistente nell'aumento dello spread all'1,500 (con decorrenza dal 16.12.2009), giustificando tale proposta così testualmente *"peggioramento del contesto economico globale avvenuto negli ultimi mesi nonché della forte riduzione della forbice dei tassi, a seguito di una riduzione del costo della raccolta non proporzionale a quanto avvenuto per i prestiti concessi, che ha determinato la perdita di sostenibilità economica della operazione di finanziamento"*.

A questa giustificazione, il cliente rispondeva obiettando che la proposta di modifica dello spread seguiva di poco più di un anno alla rinegoziazione dello *spread* promossa dal cliente e concessa dalla Banca con decorrenza 1.5.2008 allorché lo stesso era stato ridotto a 1,25. Peraltro la proposta in oggetto in quanto ricevuta (il 4 gennaio 2010) successivamente alla decorrenza dell'aumento, era irrispettosa del termine di preavviso previsto dalla legge.

A tali rilievi la Banca replicava, prendendo atto dell'ultimo rilievo, comunicando che le nuove condizioni contrattuali avrebbero avuto effetto dal 4 gennaio 2010, previo accredito degli interessi computati in eccesso nel periodo antecedente, reiterando le giustificazioni date circa l'aumento, dichiarando la propria disponibilità a riconsiderare le condizioni praticate nel caso di un miglioramento delle condizioni di mercato.

Con il ricorso il cliente deduce in sostanza che l'aumento proposto dalla banca sarebbe ingiustificato.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La norma contrattuale da prendere in considerazione è l'art. 1 del contratto di mutuo che recita testualmente così: "la ditta mutuataria accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare i punti di maggiorazione del tasso di interesse originario o modificato dalla banca.....rispettando, in caso di variazione sfavorevole al cliente, le disposizioni relative alla trasparenza". (N.B. la clausola è stata accettata espressamente dal cliente).

Ciò premesso in fatto e in diritto, il ricorso deve essere accolto in base alle seguenti considerazioni.

La proposta di modifica è stata pacificamente ricevuta dal cliente il 4 gennaio 2010, laddove il preavviso doveva essere di trenta giorni rispetto alla decorrenza fissata per il 16 dicembre 2009.

Alla stregua di tale rilievo, va considerato che, ex art.118 TUB, le variazioni sfavorevoli al cliente, ove non siano rispettate le prescrizioni del presente articolo, sono inefficaci.

Peraltro merita ricordare che, con decisione del Collegio di Napoli n. 249 del 1 aprile 2010, è stato accolto il ricorso relativo all'aumento dello spread, giustificato dal deteriorarsi dello scenario macroeconomico, "senza fornire alcun ulteriore elemento informativo specifico".

In altra decisione (122/2010) il medesimo Collegio ha disconosciuto all'intermediario il potere di modificare in corso di rapporto, lo spread in funzione dell'andamento del parametro sottostante, in quanto se così non fosse, la banca avrebbe il potere di alterare unilateralmente la distribuzione del rischio contrattuale, così come pianificato e voluto dalle parti nella contrattazione del mutuo.

Nel caso presente non appare necessario indagare sulla esistenza di tale potere in quanto anche nel caso in decisione l'intermediario non ha fornito a giustificazione dell'aumento dello spread alcun elemento informativo specifico.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario ripristini le condizioni contrattuali originarie provvedendo alla restituzione di quanto indebitamente incassato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO